



**TRIBUNALE PER I MINORENNI DELLE MARCHE**

Il Tribunale per i Minorenni di Ancona, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:

**DR. FRANCESCA GIAQUINTO**  
**DR. PAOLA MUREDDU**  
**DR. LUCA FIORDALISO**  
**DR. FEDERICA ROCCETTI**

**PRESIDENTE**  
**GIUDICE RELATORE**  
**GIUDICE ONORARIO**  
**GIUDICE ONORARIO**

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Visti gli atti del procedimento relativo ai minori:

- ~~██████████~~, n. ALBANIA, il 17.11.2013;
- ~~██████████~~, n. ALBANIA, il 20.9.2011;

Letto il ricorso depositato in data 27.9.2022, con il quale la madre dei minori sopra generalizzati - sig.ra ~~██████████~~, nata in ALBANIA il 17.10.1980 - chiede di essere autorizzata a permanere in Italia, ex art. 31, comma 3, D.P.R. 286/98;

visto il parere del P.M.M., reso in data 17.11.2022, favorevole all'accoglimento dell'istanza;

**RILEVATO**

- che, dall'istanza sopra richiamata, emerge come la ricorrente sia giunta in Italia nell'agosto 2021; come i minori siano stati subito inseriti nel contesto scolastico di riferimento ed anche in quello sociale; infine, come la madre dei minori - supportata da una rete costituita da parenti e vicini - sia riuscita a provvedere alle necessità del nucleo anche dedicandosi ad alcuni lavori di sostegno alle famiglie del territorio;

- che, dalla relazione sociale redatta dai competenti Servizi in data 21.10.2022, si apprende come il nucleo sia ben integrato, i minori regolarmente frequentanti la scuola e, infine, come la signora riesca ad occuparsi delle necessità familiari anche con il supporto di una rete sociale di riferimento e di alcuni parenti, dal momento che il marito e padre dei minori sarebbe detenuto essendo stato fermato al confine e fermato per pregressi reati commessi in Italia in giovane età, almeno secondo quanto riferito dalla moglie;
- che, nella nota della Legione Carabinieri Marche, Stazione di Mondavio del 17.10.2022, si rappresenta la condizione del padre dei minori - attualmente detenuto - e della madre dei minori la quale provvede al nucleo, anche grazie ad importanti interventi economici da parte della propria famiglia di origine e mediante lavori che svolge presso privati;

#### **CONSIDERATO**

- che la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata a Nizza il 7.12.2000 prevede la tutela dei diritti che coinvolgono direttamente o indirettamente la vita familiare e in particolare il rapporto genitori - figli; la protezione e il rispetto della dignità umana (art. 6); il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (art.7); il diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere; il diritto ad intrattenere regolarmente relazioni e contatti diretti con i genitori, salvo che ciò appaia contrario al proprio interesse (art.24);
- che la Giurisprudenza della CEDU, in tema di espulsione di uno dei genitori di un minore residente in uno dei Paesi aderenti alla convenzione, considera non proporzionata ai principi di una società democratica e non adeguata all'interesse del minore ad avere relazioni affettive con entrambi i genitori - ancorché non coniugati e neppure conviventi - l'espulsione del genitore che abbia sempre contribuito all'educazione del bambino garantendogli una regolare relazione affettiva;
- che, alla luce degli atti, non sussistono specifiche ragioni di carattere sanitario, né i gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico dei minori, richiesti dalla norma per autorizzare la madre degli stessi alla permanenza nel Territorio Italiano;
- che, ciononostante, deve riconoscersi il processo d'inserimento nel contesto ambientale del nucleo, nonché la rete sociale costruita e in evoluzione;



Letto l'art. 1 Legge 184 del 1983, che enuncia il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia;

P.Q.M.

Visti gli artt. 31 c.3 D.lvo 286/98, 9 Convenz. Internaz. sui diritti dell'infanzia del 20.11.89, 31 e 37 Cost. e 741 c.p.c.,

**AUTORIZZA**

la sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~, sopra generalizzata, a soggiornare in Italia per la durata di tre anni, con autorizzazione ad esercitare attività lavorativa.

Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Si notifichi:

- al P.M.M., sede.

Si comunichi:

- alla Questura di PESARO-URBINO - Ufficio Immigrazione;

- all'Avv. ADMIRA BEQUIRAJ del Foro di Pesaro, presso la quale l'istante ha eletto domicilio;

- alle Rappresentanze diplomatiche/consolari dell'ALBANIA, ex art. 31 comma 3, D.lvo 286/1998.

Così deciso in Ancona, il 28.12.2022.

Il Presidente  
Dr. Francesca Giaquinto

Il Giudice estensore  
Dr. Paola Mureddu



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Provincia Ancona)  
Ancona, .....  
Fotocopia conforme all'originale  
4-1-23

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Provincia Ancona)

V° depositato in cancelleria  
oggi.....4-1-23.....  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Provincia Ancona)